

F&F Multi Plan

Nota informativa e condizioni contrattuali
DWS Vita S.p.A.



Edizione maggio 2004

Indice

Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy) pag. 5

F&F Multi Plan

Definizioni pag. 8

Nota informativa pag. 10

Condizioni contrattuali pag. 20

DWS FlexPension I - Estratto del regolamento del fondo pag. 26

Allegato A - Documentazione da allegare alle richieste di pagamento

inviata a DWS Vita S.p.A. pag. 39

Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy)

Ai sensi dell'art.13 del Codice Privacy la informiamo che i suoi dati personali formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1. Categorie di dati

Si definisce **dato personale** qualunque informazione che consenta, anche indirettamente, l'identificazione della persona fisica, giuridica ente o associazione a cui si riferisce detto dato personale. Si definisce **dato sensibile** il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche o l'adesione a partiti o sindacati. Si definisce **dato giudiziario** il dato personale idoneo a rivelare l'esistenza in capo all'interessato di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale.

2. Fonti dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'interessato o presso terzi, nel qual caso l'informativa è fornita all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

3. Finalità dei trattamenti dei dati personali e conseguenze del rifiuto di conferimento dei dati

Il titolare effettua il trattamento per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da organi e autorità dello Stato o da organi di vigilanza e controllo (ad es. UIC, Banca d'Italia) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto pre contrattuale e contrattuale con l'interessato. Per la conclusione ed esecuzione di alcune tipologie di contratti Le potranno essere richiesti, anche in fase pre contrattuale, dei dati sensibili. **Il rifiuto a fornire i dati personali ed i dati sensibili, richiesti per le citate finalità, comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto pre contrattuale, concludere e dare esecuzione al contratto.**

4. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza

I soggetti a cui i dati trattati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, per le finalità del trattamento indicate, svolgono per conto del titolare compiti di natura tecnica od organizzativa o necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge, dal contratto o per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato. Tali soggetti potranno operare in qualità di incaricati o responsabili del trattamento dei dati, oppure come distinti ed autonomi titolari. Le categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza sono:

- autorità di vigilanza, autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, società di revisione contabile e di certificazione del bilancio, amministratori e sindaci;
- società o enti, pubblici o privati, banche, banche depositarie o corrispondenti, soggetti collocatori e canali di distribuzione, imprese di investimento, imprese assicuratrici, fondi pensione, che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali e di investimento, oltre che amministrativi;
- dipendenti della società e/o i promotori finanziari e produttori assicurativi;
- società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del titolare, quali ad es. servizi legali, di consulenza informatica, la liquidazione ed il pagamento di sinistri, perizie;
- organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo;
- società che forniscono attività di assistenza telefonica in sede di esecuzione di rapporti contrattuali intrattenuti dall'interessato o per l'erogazione di servizi connessi con attività di fidelizzazione della clientela o che gestiscono operazioni a premi o concorsi o programmi di fedeltà connessi all'uso dei prodotti/servizi richiesti;
- società od enti che svolgono servizi per l'acquisizione e la registrazione documentale (data entry), attività di scansione, fotocoproduzione, archiviazione della documentazione, attività di stampa, imbustamento, trasporto, smistamento ed invio delle comunicazioni indirizzate all'interessato;
- società del gruppo di appartenenza, società controllanti, controllate e collegate, in Italia o all'estero.

6. Diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di trattamento, a società stabilite in paesi dell'Unione Europea e/o paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice Privacy, conferisce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare la conferma, e l'eventuale comunicazione in forma intelligibile, dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; di avere indicazione dell'origine dei dati, nonché delle finalità, modalità e logica applicata al trattamento; di conoscere gli estremi identificativi del titolare e se presenti dei responsabili e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

L'interessato potrà esercitare i propri diritti e/o ottenere informazioni e ricevere gratuitamente l'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, rivolgendosi al responsabile del trattamento, o in mancanza, al titolare.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è DWS Vita S.p.A. con sede in via M. Gioia 8 Milano (tel. 02 6299.1 fax 02.62994767 e-mail privacy.deam@db.com). Responsabile per il riscontro agli interessati, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 della legge, è l'Amministratore Delegato.

Milano, maggio 2004

DWS Vita S.p.A.

F&F Multi Plan

Definizioni

Assicurato

Il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

Beneficiario

La persona fisica o giuridica alla quale spettano le prestazioni alla scadenza del contratto (beneficiario caso vita), o in caso di decesso dell'assicurato (beneficiario caso morte).

Coefficiente di conversione del capitale in rendita

Coefficiente in base al quale è calcolato l'importo della rendita annua assicurata.

Compagnia

DWS Vita S.p.A. con sede in Milano, via Melchiorre Gioia, n. 8.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Finestra di collocamento (c.d. finestra)

Periodo dell'anno durante il quale è possibile sottoscrivere una proposta di assicurazione del prodotto F&F Multi Plan o versare eventuali premi unici aggiuntivi.

Fondo

Il fondo comune di investimento di diritto lussemburghese denominato DWS FlexPension I, in cui DWS Vita S.p.A. investe il premio versato dal contraente al netto del diritto fisso indicato nel paragrafo "Costi".

Giorno di apertura delle banche

Giorno in cui le banche a Francoforte sul Meno sono aperte.

Polizza

Documento contrattuale che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riportandone gli estremi e le caratteristiche principali.

Premio

L'importo dovuto dal contraente alla Compagnia a fronte delle prestazioni assicurate.

Proposta

Documento contrattuale contenente la richiesta del contraente di stipulare una polizza assicurativa.

Quote assegnate al contratto

Le quote sono le unità, tutte di pari valore, in cui è idealmente suddiviso il patrimonio del fondo DWS FlexPension I. Per quote assegnate al contratto si intende il numero di quote in cui è espressa la prestazione assicurata alla data di ricezione da parte della Compagnia della domanda di liquidazione.

Reversionario

In caso di opzione della rendita reversibile è il soggetto, nominato dal contraente, a favore del quale verrà erogata la prestazione di rendita annua rivalutabile dopo il decesso dell'assicurato.

Società di gestione

DWS Investment S.A., appartenente al gruppo Deutsche Bank, che ha sede in Lussemburgo - 2, Boulevard Konrad Adenauer e che effettua la gestione del patrimonio del fondo.

F&F Multi Plan

Nota informativa

Contratto di assicurazione sulla vita unit-linked a premio unico con possibilità di versamenti unici aggiuntivi.

(La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'Isvap - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).

Introduzione

DWS Vita S.p.A. con la nota informativa intende fornire le informazioni preliminari necessarie per la corretta e completa conoscenza delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione denominato F&F Multi Plan e quindi per consentire al contraente una consapevole sottoscrizione della relativa proposta contrattuale.

La Compagnia raccomanda di leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.

La nota informativa di F&F Multi Plan si articola nelle seguenti tre parti:

- A) Informazioni relative alla Compagnia di assicurazione;
- B) Avvertenze per il contraente;
- C) Informazioni sul contratto.

A. Informazioni relative alla Compagnia

L'impresa di assicurazione è DWS Vita S.p.A. con sede legale in via Melchiorre Gioia n. 8, 20124 Milano - Italia.

DWS Vita S.p.A., di seguito la Compagnia, è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 19130 del 1° ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1991.

B. Avvertenze per il contraente

F&F Multi Plan è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, strutturato con un contenuto prevalentemente finanziario e pertanto non previdenziale. I premi unici versati dal contraente, al netto dei diritti fissi, sono impiegati dalla Compagnia per l'acquisto di quote del fondo comune di investimento denominato DWS FlexPension I (di seguito "il Fondo").

Il Fondo è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, con durata pari a dieci anni (data di decorrenza il 30 giugno 2004 e data di scadenza il 30 giugno 2014) che investe le proprie disponibilità nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal proprio regolamento, di cui si allega un estratto al presente fascicolo. Le quote in cui il patrimonio del Fondo è suddiviso sono di pari valore e sono attribuite ai contraenti in funzione delle somme dagli stessi versate.

In considerazione della tipologia contrattuale, le prestazioni assicurate dal contratto sono collegate (linked) all'andamento del valore unitario delle quote

(unit) del Fondo. Non si può, quindi, escludere una perdita di valore delle prestazioni stesse nel corso della durata contrattuale, dovuta alle oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo, che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito il patrimonio del Fondo e, per le attività finanziarie del Fondo espresse in valute dei paesi non appartenenti all'area della moneta unica europea, dalle oscillazioni del tasso di cambio.

È, quindi, possibile che il capitale liquidabile in caso di recesso, riscatto e decesso dell'assicurato sia inferiore al cumulo complessivo dei premi unici lordi versati.

Dal momento che la Compagnia non presta direttamente garanzie finanziarie di rendimento minimo, il rischio finanziario, nelle fattispecie considerate, è a carico del contraente.

Si rammenta, inoltre, che il capitale liquidabile alla scadenza del contratto può essere inferiore al cumulo complessivo dei premi unici lordi versati, nel caso di insolvenza della società di gestione.

Per maggiori informazioni sulle prestazioni previste dal contratto si rinvia, in ogni caso, alla lettura dei paragrafi della parte C della nota informativa.

C. Informazioni sul contratto

1. Prestazioni assicurate

1.1 Prestazioni alla scadenza del contratto

in caso di vita dell'assicurato

a tale data e modalità di calcolo

Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'assicurato a tale data, la Compagnia liquida al beneficiario caso vita designato dal contraente, previa richiesta scritta, un capitale in euro pari al controvalore delle quote assegnate al contratto a tale data.

Tale valore, in virtù di quanto espresso dall'art. 20 del regolamento del Fondo, riportato nell'estratto allegato, si determina moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto alla data di scadenza per il maggiore tra i seguenti tre importi:

- il valore unitario della quota alla data del 30 giugno 2004, fissato convenzionalmente pari a € 100;
- il 100% del valore unitario della quota più elevato registrato nell'arco dei 10 anni di durata del Fondo in base alle rilevazioni effettuate mensilmente il primo mercoledì di apertura delle banche (in caso di banche chiuse, il primo giorno di apertura successivo), più un'ulteriore rilevazione annuale effettuata il sesto giorno di apertura delle banche antecedente la fine del mese di dicembre di ciascun anno;
- il valore unitario della quota alla data del 30 giugno 2014.

1.2 Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto

e modalità di calcolo

In caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia liquida ai beneficiari caso morte designati dal contraente, previa richiesta scritta, un capitale in euro pari al controvalore delle quote aumentato dell'1%. Tale valore è determinato moltiplicando il numero delle quote assegnate al contratto alla data di ricezione della denuncia di decesso dell'assicurato per il loro valore unitario, rilevato il lunedì di apertura delle banche della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della denuncia stessa (in caso di banche chiuse il primo giorno di apertura successivo).

Il valore unitario delle quote del Fondo è calcolato giornalmente, nei giorni di apertura delle banche, dividendo il valore complessivo del patrimonio del Fondo, al netto di eventuali oneri, per il numero delle quote partecipanti al Fondo al momento della valorizzazione.

Il valore unitario delle quote è pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 Ore". Il valore pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo e al lordo dei prelievi fiscali gravanti sulle prestazioni di polizza.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che il capitale determinato in caso di decesso dell'assicurato sia inferiore al cumulo complessivo dei premi unici lordi versati, in considerazione dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore unitario delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito il patrimonio del Fondo e, per le attività finanziarie del Fondo espresse in valute dei paesi non appartenenti all'area della moneta unica europea, dalle oscillazioni del tasso di cambio.

Si richiama altresì l'attenzione del contraente sulla possibilità che il capitale determinato alla scadenza del contratto sia inferiore al cumulo complessivo dei premi unici lordi versati, in considerazione del rischio legato alla solvibilità della società di gestione del Fondo. Il rischio finanziario è pertanto a carico del contraente.

La Compagnia non presta direttamente garanzie finanziarie di rendimento minimo.

2. OICR a cui sono collegate le prestazioni

L'OICR a cui sono collegate le prestazioni del presente contratto è un fondo comune di investimento armonizzato di diritto lussemburghese, che soddisfa le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche. Tale fondo comune di investimento è denominato DWS FlexPension I e ha sede legale in Lussemburgo - 2, Boulevard Konrad Adenauer.

La società di gestione del Fondo è DWS Investment S.A., appartenente al gruppo Deutsche Bank, che ha sede in Lussemburgo - 2, Boulevard Konrad Adenauer. Il Fondo è dotato di un patrimonio proprio, autonomo e separato da quello della Compagnia e da quello della società di gestione. Detto Fondo è disciplinato dalle norme del suo regolamento, di cui si allega un estratto. Le quote in cui il patrimonio del Fondo è suddiviso sono di pari va-

lore e sono attribuite ai contraenti in funzione delle somme dagli stessi versate. Il numero delle quote attribuite al contraente è determinato dividendo l'importo dei premi versati, al netto dei diritti fissi, per il valore unitario delle quote del Fondo risultanti al giorno di riferimento previsto per ogni singolo versamento, come descritto al successivo punto 3. Per i soli premi versati alla data di decorrenza del Fondo, ossia il 30 giugno 2004, il valore unitario delle quote è fissato convenzionalmente pari a € 100. Per le modalità e la tempistica di valorizzazione delle quote, si rimanda all'art. 5 del regolamento di gestione, riportato nell'estratto allegato.

Si evidenzia che il Fondo non matura crediti di imposta che possano essere riconosciuti ai contraenti. Non sono inoltre previste retrocessioni delle commissioni di gestione, né in misura totale né in misura parziale.

2.1 Obiettivi di investimento e composizione

Obiettivo definito nella politica di investimento del Fondo è il conseguimento di un aumento di valore delle quote del Fondo in presenza di incrementi dei corsi dei mercati azionari e obbligazionari internazionali. Il Fondo investe le proprie disponibilità in strumenti finanziari diversificati, nel rispetto delle condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE e funzionerà come fondo flessibile, con investimenti prevalentemente in obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili e titoli di godimento. Maggiori dettagli sulla composizione del Fondo sono contenuti nell'articolo 4 del regolamento di gestione, riportato nell'estratto allegato.

Il Fondo sfrutterà la possibilità di ricorrere all'utilizzo di strumenti finanziari derivati, in accordo con i limiti di investimento di cui all'articolo 4 del regolamento di gestione riportato nell'estratto allegato, al fine di ottimizzare gli obiettivi di investimento. Per quanto riguarda rischi e opportunità di tali operazioni, si rimanda al già citato all'articolo 4 del regolamento di gestione.

Il Fondo ha durata limitata e sarà liquidato il 30 giugno 2014. La valuta di riferimento del Fondo è l'euro.

2.2 Profilo di rischio e volatilità

Il grado di rischio del Fondo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo. Tenuto conto che il Fondo è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese classificabile nella categoria dei fondi flessibili, è possibile fissare una misura sufficientemente rappresentativa della volatilità media annua attesa del Fondo, intendendo per tale il livello di rischio insito nell'investimento, associato alla variabilità dei tassi di rendimento.

In via generale, le classi di volatilità possono essere schematicamente rappresentate secondo la seguente tabella:

% di volatilità	Classe di rischio
0 - 1	Molto basso
1 - 3	Basso
3 - 8	Medio basso
8 - 15	Medio alto
15 - 25	Alto
25 - più di 25	Molto alto

(Fonte Ania)

Per il Fondo in esame si prevede che la volatilità media annua possa attestarsi tra il 7% e il 25%. Pertanto il profilo di rischio si colloca tra la classe medio-bassa e quella alta. In caso di variazioni, significative e non occasionali, della misura della volatilità media annua attesa che si discostino da quelle sopra indicate, la Compagnia si impegna, nella comunicazione periodica annuale, a informarne per iscritto il contraente.

2.3 Destinatari

Ne consegue che il Fondo è destinato a una clientela con un orizzonte temporale medio-lungo e con una propensione al rischio medio-alta.

3. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve, e quindi ne ha conoscenza, la comunicazione scritta di accettazione della proposta da parte della Compagnia, a condizione che il primo premio versato risulti esigibile per l'investimento. La citata comunicazione contiene le informazioni riguardanti il premio versato, il premio investito, la data di decorrenza del contratto, il numero di quote attribuite al contratto, il valore unitario della quota alla data di acquisto delle quote stesse e l'indicazione del giorno in cui avviene l'investimento (giorno di riferimento).

Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza a condizione che il premio lordo versato risulti esigibile per l'investimento.

Nella tabella che segue si riportano i periodi durante i quali è possibile sottoscrivere la proposta di assicurazione ed effettuare inoltre il versamento di premi unici aggiuntivi (le c.d. Finestre). In detta tabella sono altresì indicate le date di decorrenza del contratto o le date di valorizzazione dei versamenti aggiuntivi:

Periodo sottoscrizione e/o versamento premi unici aggiuntivi		Decorrenza del contratto e/o valorizzazione del versamento
dal	al	
24/05/2004	23/06/2004	30/06/2004
30/05/2005	29/06/2005	06/07/2005
31/10/2005	30/11/2005	07/12/2005
29/05/2006	28/06/2006	05/07/2006
30/10/2006	29/11/2006	06/12/2006
28/05/2007	27/06/2007	04/07/2007
29/10/2007	28/11/2007	05/12/2007
26/05/2008	25/06/2008	02/07/2008
27/10/2008	26/11/2008	03/12/2008
25/05/2009	24/06/2009	01/07/2009

3.1 Modalità di pagamento del premio

Il contratto prevede il versamento di un premio unico lordo, corrisposto in forma anticipata al momento della sottoscrizione della proposta, di importo non inferiore a € 5.000 per il 1° versamento e a € 1.000 per gli eventuali versamenti aggiuntivi. Il versamento dei premi deve avvenire in uno dei periodi di sottoscrizione e/o versamento previsti al punto precedente.

I premi relativi al primo periodo di sottoscrizione (dal 24 maggio 2004 al 23

giugno 2004) possono essere versati con le seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato alla Compagnia;
- controvalore del rimborso di quote di uno dei fondi comuni di investimento F&F collocati da Finanza & Futuro Banca S.p.A., intestato al contraente;
- controvalore del rimborso totale o parziale di una gestione patrimoniale collocata da Finanza & Futuro Banca S.p.A., intestata al contraente;
- addebito del conto corrente intrattenuto dal contraente presso Finanza & Futuro Banca S.p.A., nell'ambito del Conto Personale di Investimento (CPI).

I premi relativi ai periodi di sottoscrizione successivi al primo (sia che riguardino nuove sottoscrizioni che eventuali versamenti unici aggiuntivi) possono essere versati con le seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato alla Compagnia;
- controvalore del rimborso di quote di uno dei fondi comuni di investimento F&F collocati da Finanza & Futuro Banca S.p.A., intestato al contraente.

Non è previsto alcun costo aggiuntivo per la copertura caso morte.

3.2 Conversione del premio in quote

Il numero delle quote attribuite al contratto è determinato dividendo l'importo del premio versato, al netto del diritto fisso, per il valore unitario delle quote del Fondo riferito alla data di decorrenza corrispondente al periodo in cui viene effettuata la sottoscrizione della proposta o il versamento del premio unico aggiuntivo come indicato nella tabella di cui al punto 3. Per i versamenti dei premi che hanno come giorno di riferimento la data di decorrenza del Fondo, ossia il 30 giugno 2004, il valore unitario delle quote è fissato convenzionalmente pari a € 100.

4. Opzioni esercitabili alla scadenza del contratto

Il contraente, entro la data di scadenza contrattuale, può chiedere per iscritto a mezzo raccomandata A.R. che il capitale maturato alla scadenza venga convertito totalmente o parzialmente in:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile all'assicurato finché in vita;
- una rendita annua rivalutabile, pagabile all'assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'assicurato, e successivamente fino al decesso dell'assicurato;
- una rendita annua rivalutabile reversibile, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal contraente all'atto della richiesta dell'opzione.

La rendita è erogata annualmente e in modo posticipato. In alternativa alla rateazione prevista, il contraente può chiedere che la rendita sia erogata con rateazione mensile, trimestrale o semestrale. I coefficienti di conversione

del capitale in rendita e le condizioni regolanti le suddette opzioni saranno quelli in vigore alla data della conversione. In caso di conversione del capitale in una delle opzioni in rendita sopra descritte, la Compagnia trattiene, a titolo di spese per il servizio di erogazione della rendita, l'1,25% dell'importo della rata di rendita annua.

5. Costi

Costi gravanti sul contratto

Sul premio versato dal contraente la Compagnia trattiene un diritto fisso di € 6, sia per il primo versamento che per ciascun eventuale versamento successivo.

Spese a carico del Fondo

È direttamente a carico del Fondo una commissione pari al 2,1% su base annua del patrimonio netto del Fondo, determinata in base al valore d'inventario netto calcolato giornalmente. Con tale commissione vengono pagate la società di gestione, il gestore, il collocatore e la banca depositaria.

Possono essere addebitati al Fondo i seguenti costi:

- tutte le imposte che gravano sulle attività del Fondo e sul Fondo stesso (in modo particolare la *taxe d'abonnement*), oltre alle eventuali imposte derivanti dalle spese di gestione e di custodia;
- costi derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali;
- costi collegati all'indice (come ad esempio spese correnti e spese assicurate). Il livello dell'indice viene quindi ridotto in considerazione di tali spese. La detrazione di tali spese riduce l'aumento di valore dell'indice e insieme il valore d'inventario netto pro quota;
- spese straordinarie (ad esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del Fondo. La decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta al Consiglio di Amministrazione della società di gestione e tali spese devono essere dettagliate nella relazione annuale.

6. Durata e scadenza del contratto

Il contratto scade il 30 giugno 2014. Poiché il presente contratto può essere sottoscritto durante i periodi di sottoscrizione indicati nella tabella di cui al punto 3, la durata del contratto è variabile in funzione delle diverse date di decorrenza ed è definibile come il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto riferita al periodo di sottoscrizione e il 30 giugno 2014 data di scadenza del contratto e liquidazione del Fondo sottostante. La durata dei contratti perciò varia da un massimo di 10 anni (per i contratti decorrenti il 30 giugno 2004) ad un minimo di 5 anni (per i contratti decorrenti il 1° luglio 2009).

7. Riscatto

Riscatto totale

Il contraente può chiedere alla Compagnia, in qualsiasi momento e per iscritto a mezzo raccomandata A.R., la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto. Il valore di riscatto, da corrispondersi al contraente, è pari ad una percentuale del controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto, variabile in relazione all'anno a far data dalla decorrenza del contratto, in cui la Compagnia riceve la relativa richiesta, come da tabella seguente:

Anno a far data dalla decorrenza del contratto	Valore di riscatto totale % del valore delle quote
1° anno	96,50%
2° anno	97,25%
3° anno	98,00%
4° anno	98,75%
dal 5° anno	100,00%

Il controvalore delle quote si determina moltiplicando il numero complessivo delle quote assegnate al contratto per il loro valore unitario rilevato il lunedì di apertura delle banche della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto (in caso di banche chiuse il primo giorno di apertura successivo). La richiesta di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto, con effetto a decorrere dalle ore 24.00 della data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta medesima.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che il capitale determinato in caso di riscatto sia inferiore al cumulo complessivo dei premi unici lordi versati, in considerazione dei rischi connessi alla natura finanziaria del Fondo. Il rischio finanziario è pertanto a carico del contraente.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere alla Compagnia, in qualsiasi momento e per iscritto a mezzo raccomandata A.R., la liquidazione di una parte delle quote assegnate al contratto, con il limite minimo di 5 quote per ogni richiesta di liquidazione parziale e a condizione che le quote assegnate al contratto dopo il riscatto parziale siano almeno 5. Il valore di riscatto parziale, da corrispondersi al contraente, è pari ad una percentuale del controvalore delle quote del Fondo da liquidare, variabile in relazione all'anno a far data dalla decorrenza del contratto, in cui la Compagnia riceve la relativa richiesta, come da tabella seguente:

Anno a far data dalla decorrenza del contratto	Valore di riscatto totale % del valore delle quote
1° anno	96,50%
2° anno	97,25%
3° anno	98,00%
4° anno	98,75%
dal 5° anno	100,00%

Il controvalore delle quote si determina moltiplicando il numero delle quote da liquidare per il loro valore unitario rilevato il lunedì di apertura delle banche della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della relativa richiesta (in caso di banche chiuse il primo giorno di apertura successivo). In caso di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

8. Modalità di revoca della proposta

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca avrà effetto nei confronti della Compagnia, solo se comunicata alla Compagnia stessa con data certa prima della con-

clusione del contratto. In tal caso, la Compagnia si impegna a restituire, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio versato dal contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

9. Diritto di recesso dal contratto

Il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Dalle ore 24.00 della data di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e la Compagnia non è più obbligata alla prestazione. La Compagnia rimborserà al contraente l'importo del premio versato, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, al netto delle spese di emissione del contratto, pari alla somma forfetaria di € 25. Tale importo verrà inoltre rettificato dell'eventuale differenza positiva o negativa tra il controvalore delle quote assegnate al contratto, calcolato in base al valore unitario delle quote, rilevato il lunedì di apertura delle banche della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della relativa richiesta (in caso di banche chiuse il primo giorno di apertura successivo), e il controvalore delle stesse quote calcolato in base al valore unitario riferito alla data di decorrenza della polizza.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che il capitale determinato in caso di recesso sia inferiore al premio lordo versato, in considerazione dei rischi connessi alla natura finanziaria del Fondo. Il rischio finanziario è pertanto a carico del contraente.

10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate alla Compagnia relative all'esercizio di diritti riconosciuti al contraente, all'assicurato e agli aventi diritto dalle condizioni contrattuali devono essere corredate della documentazione indicata nell'allegato A delle condizioni contrattuali. La Compagnia, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata.

Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Compagnia, della documentazione completa, la Compagnia esegue il pagamento delle prestazioni previste. Decorso tale termine e a partire dal termine stesso, sono dovuti, agli aventi diritto, gli interessi di mora al tasso legale. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00 presso la sede legale della Compagnia.

Si rammenta al contraente che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Regime fiscale

Il capitale corrisposto alla scadenza del contratto o in caso di riscatto, sia totale sia parziale, è soggetto all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50%, applicata sulla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi versati, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni. Il capitale corrisposto in caso di decesso dell'assicurato è esente da tassazione. In caso di conversione, totale o parziale, del capitale in rendita, i rendimenti maturati sulle rendite in corso di erogazione sono tassati annualmente,

applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50%, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni. Il premio versato non è fiscalmente detraibile.

12. **Impignorabilità e inesquestrabilità**

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

13. **Legge applicabile al contratto**

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

14. **Regole relative all'esame dei reclami inerenti**

al contratto - Organo competente ad esaminarli

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

DWS Vita S.p.A., Ufficio Gestione Portafoglio, via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano, fax 02.62994381, e-mail reclami.dwsvita@db.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15. **Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa sono redatti in lingua italiana.

16. **Informazioni in corso di contratto**

Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia invia al contraente, almeno una volta all'anno, un rendiconto sulla posizione individuale maturata, contenente le seguenti informazioni:

- numero delle quote complessivamente assegnate e relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- numero delle quote complessivamente assegnate e relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

La Compagnia si impegna, altresì, a comunicare al contraente, all'assicurato o agli aventi diritto le variazioni intervenute ad essa afferenti, nonché ogni altra variazione relativa al contratto.

Il contraente ha facoltà di richiedere alla Compagnia copia dell'ultimo rendiconto approvato della gestione del Fondo.

F&F Multi Plan

Condizioni contrattuali

Contratto di assicurazione sulla vita unit-linked a premio unico con possibilità di versamenti unici aggiuntivi.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Alla scadenza del contratto, se l'assicurato è in vita a tale data, la Compagnia corrisponde al beneficiario caso vita designato dal contraente un capitale determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo assegnate al contratto alla data di scadenza per il loro valore unitario, pari al maggiore tra i seguenti tre importi:

- il valore unitario della quota alla data del 30 giugno 2004, fissato convenzionalmente pari a € 100;
- il 100% del valore della quota più elevato registrato nell'arco dei 10 anni di durata del Fondo in base alle rilevazioni effettuate mensilmente il primo mercoledì di apertura delle banche (in caso di banche chiuse il primo giorno di apertura successivo) più un'ulteriore rilevazione annuale effettuata il sesto giorno di apertura delle banche antecedente la fine del mese di dicembre di ciascun anno;
- il valore unitario della quota al 30 giugno 2014.

In caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia liquida al beneficiario caso morte designato dal contraente un capitale determinato moltiplicando il numero delle quote del Fondo assegnate al contratto per il loro valore unitario rilevato il lunedì di apertura delle banche della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della denuncia di decesso (in caso di banche chiuse il primo giorno di apertura successivo). Il capitale caso morte così determinato è aumentato dell'1%.

Si evidenzia che, data la particolare struttura del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurate, le stesse sono inoltre connesse alla solvibilità della società di gestione del Fondo. La Compagnia non si assume quindi alcun rischio finanziario che è pertanto a carico del contraente.

Art. 2 - Versamento del premio

Per il primo versamento l'importo del premio unico lordo non può essere inferiore a € 5.000 ed il contraente si impegna a versarlo in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione che potrà avvenire in uno dei periodi indicati nella tabella sotto riportata. Il contraente ha altresì facoltà di effettuare, sempre nei periodi indicati nella tabella, versamenti unici aggiuntivi di importo lordo non inferiore a € 1.000.

Periodo sottoscrizione e/o versamento premi unici aggiuntivi		Decorrenza del contratto e/o valorizzazione del versamento
dal	al	
24/05/2004	23/06/2004	30/06/2004
30/05/2005	29/06/2005	06/07/2005
31/10/2005	30/11/2005	07/12/2005
29/05/2006	28/06/2006	05/07/2006
30/10/2006	29/11/2006	06/12/2006
28/05/2007	27/06/2007	04/07/2007
29/10/2007	28/11/2007	05/12/2007
26/05/2008	25/06/2008	02/07/2008
27/10/2008	26/11/2008	03/12/2008
25/05/2009	24/06/2009	01/07/2009

Art. 3 - Conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso il giorno in cui il contraente è informato dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia, a condizione che il premio unico lordo versato dal contraente risulti esigibile per l'investimento e che il contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'assicurato, se persona diversa.

Art. 4 - Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal contraente alla Compagnia saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Compagnia, della comunicazione scritta di revoca.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, a mezzo raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 della data di ricezione, da parte della Compagnia, della comunicazione scritta di recesso. La Compagnia rimborsa al contraente l'importo del premio versato, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, al netto delle spese di emissione del contratto, pari alla somma forfettaria di € 25.

Tale importo è inoltre rettificato dell'eventuale differenza positiva o negativa tra il controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto, calcolato in base al loro valore unitario rilevato il lunedì di apertura delle banche della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di recesso (in caso di banche chiuse il primo giorno di apertura successivo), e il controvalore delle stesse quote, calcolato in base al loro valore unitario riferito alla data di decorrenza della polizza.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

I periodi nei quali è possibile sottoscrivere la proposta di assicurazione sono evidenziati nella tabella riportata all'articolo 2. In detta tabella è inoltre indicata la data di decorrenza del contratto corrispondente a ciascun periodo di sottoscrizione.

Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto la data di scadenza è il 30 giugno 2014.

La durata del contratto è il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e il 30 giugno 2014, e varia da un massimo di 10 anni (per i contratti decorrenti il 30 giugno 2004) ad un minimo di 5 anni (per i contratti decorrenti il 1° luglio 2009).

Art. 6 - Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

L'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 85 anni compiuti.

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. L'inesattezza delle dichiarazioni del contraente e dell'assicurato comporta l'applicazione, da parte della Compagnia, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 7 - Investimento del premio - Regole per la valorizzazione

Il premio unico versato all'atto della sottoscrizione della proposta, al netto del diritto fisso, è investito in quote del Fondo. Il numero delle quote attribuite al contratto si determina dividendo l'importo del premio unico versato, al netto del diritto fisso pari a € 6, per il valore unitario della quota alla data di decorrenza del contratto come indicata nella tabella riportata all'art. 2. Per gli eventuali versamenti unici successivi al primo, il premio versato, al netto del diritto fisso, è investito in quote del Fondo. Il numero delle quote attribuite al versamento unico successivo si determina dividendo l'importo del premio unico versato, al netto del diritto fisso pari a € 6, per il valore unitario della quota alle date di decorrenza degli eventuali versamenti aggiuntivi come indicata nella tabella riportata all'art. 2.

Il valore del contratto è dato dal numero complessivo delle quote del Fondo assegnate al contratto ad una certa data, moltiplicato per il loro valore unitario a tale data, quale rilevato in base a quanto disposto dall'art. 5 dell'estratto del regolamento del Fondo.

Art. 8 - Riscatto

Il contraente può chiedere alla Compagnia, in qualsiasi momento e per iscritto a mezzo raccomandata A.R., la liquidazione totale o parziale delle quote assegnate al contratto, con il limite minimo di 5 quote per ogni richiesta di

liquidazione parziale e a condizione che le quote assegnate al contratto dopo il riscatto parziale siano almeno 5. A seguito della richiesta di riscatto, sia parziale sia totale, la Compagnia provvede a disinvestire le quote del Fondo e liquida al contraente una percentuale del controvalore delle quote assegnate al contratto, variabile in relazione all'anno a far data dalla decorrenza del contratto, in cui la Compagnia riceve la relativa richiesta, come indicato nella tabella seguente:

Anno a far data dalla decorrenza del contratto	Valore di riscatto totale % del valore delle quote
1° anno	96,50%
2° anno	97,25%
3° anno	98,00%
4° anno	98,75%
dal 5° anno	100,00%

Il controvalore delle quote è determinato moltiplicando il numero delle quote del Fondo assegnate al contratto alla data di ricezione della richiesta o il numero di quote richieste dal contraente in caso di riscatto parziale, per il loro valore unitario rilevato il lunedì di apertura delle banche della settimana immediatamente successiva alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto (in caso di banche chiuse il primo giorno di apertura successivo), al netto di eventuali imposte previste per legge. La richiesta di liquidazione totale determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 della data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta stessa.

In caso di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Art. 9 - Opzioni di rendita previdenziale

Il contraente può chiedere per iscritto a mezzo raccomandata A.R., entro la data di scadenza contrattuale, la conversione parziale o totale del capitale maturato alla scadenza del contratto in:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile all'assicurato in rate posticipate finché in vita;
- una rendita annua rivalutabile, pagabile all'assicurato in rate posticipate, in modo certo per i primi 5 o 10 anni, indipendentemente dalla permanenza in vita dell'assicurato dopo l'inizio dell'erogazione delle rate, e successivamente, dopo la scadenza del predetto periodo di rendita certa, finché l'assicurato sia in vita;
- una rendita annua rivalutabile, pagabile all'assicurato in rate posticipate finché in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata, se in vita alla data del decesso dell'assicurato e finché detta persona sia in vita.

La persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della richiesta dell'opzione.

La rendita è di tipo previdenziale, vale a dire non riscattabile dopo l'inizio dell'erogazione. Le condizioni contrattuali dell'opzione di rendita, i coefficienti di conversione del capitale in rendita e le modalità di rivalutazione della rendita in erogazione saranno quelli in vigore alla data della conversione richiesta dal contraente.

Art. 10 - Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari per il caso di vita e per il caso di morte dell'assicurato, in occasione della sottoscrizione della proposta o in un momento successivo. I beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

- nel caso in cui il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, le richieste di recesso, di riscatto totale o parziale, cessione del contratto, devono essere fatte con il preventivo o contestuale assenso scritto dei beneficiari. La designazione di beneficiari e le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

Art. 11 - Cessione - Pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto dall'art. 1407 c.c., il contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia viene informata per iscritto dal contraente dell'avvenuta cessione. La Compagnia deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 1409 c.c..

Il contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Compagnia ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tal caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto parziale e totale, di liquidazione a scadenza o per decesso dell'assicurato richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Art. 12 - Pagamenti della Compagnia

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Compagnia quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede della Compagnia.

Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti indicati nell'allegato A alle condizioni contrattuali, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La Compagnia, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata.

Tutte le somme in forma di capitale dovute dalla Compagnia, a qualsiasi titolo, sono corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Compagnia stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta.

In caso di liquidazione del contratto per scadenza, qualora la domanda e la relativa documentazione siano inviate prima della data di scadenza, il termine di trenta giorni decorre dalla data di scadenza medesima. Trascorso tale termine, la Compagnia si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Art. 13 - Foro competente

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto viene convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del Codice Civile.

Milano, maggio 2004

DWS Vita S.p.A.

DWS FlexPension I

Estratto del regolamento di gestione del Fondo

(Il presente documento è un estratto, in lingua italiana, dell'originale del "regolamento di gestione" del Fondo "DWS FlexPension I", redatto in lingua tedesca, e depositato presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo).

Sezione generica

Art. 1 - Il Fondo

1. Il Fondo è un fondo comune d'investimento (fonds commun de placement), costituito da titoli e altri valori mobiliari ("patrimonio del Fondo"), che viene gestito per conto congiunto dei detentori di quote ("detentori di quote") secondo il principio di diversificazione del rischio. I detentori di quote partecipano al patrimonio del Fondo in misura corrispondente alle quote detenute. Le attività del patrimonio del Fondo sono fondamentalmente custodite dalla depositaria.
2. Diritti e doveri contrattuali e reciproci dei detentori di quote, della società di gestione e della depositaria sono disciplinati dal presente regolamento di gestione, la cui versione vigente nonché le relative modifiche sono state depositate presso la cancelleria della Corte Distrettuale del Lussemburgo e la cui notifica di deposito è pubblicata nel "Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale del Principato del Lussemburgo ("Mémorial"). Acquistando una quota il detentore di quote accetta il regolamento di gestione e tutte le modifiche dello stesso approvate.

Art. 2 - La società di gestione

1. La DWS Investment S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede a Lussemburgo, è la società di gestione del Fondo. È stata costituita il 15 aprile 1987 ed è rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, il quale può affidare l'amministrazione ordinaria a uno o più dei propri membri e/o dipendenti della società di gestione.
2. La società di gestione gestisce il Fondo a proprio nome, ma esclusivamente nell'interesse e per conto congiunto dei detentori di quote. I suoi poteri di amministrazione si estendono in particolare all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione, alla conversione e all'accettazione di strumenti finanziari e altre attività nonché all'esercizio di tutti i diritti direttamente o indirettamente annessi alle attività del Fondo.
3. La società di gestione può, sotto la propria responsabilità, il proprio controllo e a proprie spese, ricorrere ai servizi di un gestore del fondo.
4. La società di gestione può, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, ricorrere ai servizi di consulenti d'investimento e di un comitato d'investimento consultivo.

(..Omissis..)

Art. 4 - Orientamenti generali della politica d'investimento

1. Ripartizione del rischio

A. Investimenti

- a) Il Fondo può investire il proprio patrimonio in titoli e in strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione e negoziati su un mercato regolamentato.
- b) Il Fondo può investire il proprio patrimonio in titoli e in strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato in uno stato membro dell'Unione Europea, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.
- c) Il Fondo può investire il proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in una borsa valori di uno stato non membro dell'Unione Europea o qui negoziati su un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.
- d) Il Fondo può investire il proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario da nuove emissioni, a condizione che:
 - le condizioni di emissione prevedano l'obbligo di richiedere la quotazione ufficiale in una borsa o in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente, sia ubicato prevalentemente in Europa, Asia, America o Africa, e
 - che l'autorizzazione sia stata ottenuta entro e non oltre un anno dall'emissione.
- e) Il Fondo può investire il proprio patrimonio in quote di organismi d'investimento collettivo in titoli ai sensi della direttiva UE 85/611 CEE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva UE 85/611 CEE con sede in uno stato membro dell'Unione Europea o in uno stato terzo, a condizione che:
 - detti altri organismi d'investimento collettivo siano autorizzati in base a una legislazione che preveda che siano soggetti a un controllo prudenziale considerato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier equivalente a quello stabilito dalla legislazione comunitaria e la cooperazione fra le autorità appaia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione dei detentori di quote in altri organismi d'investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di organismi d'investimento collettivo in titoli e in particolare che le norme per la custodia separata del patrimonio del Fondo, l'accensione e la concessione di crediti, le vendite scoperte di titoli e gli strumenti del mercato monetario corrispondano agli adempimenti previsti dalla direttiva UE 85/611 CEE;
 - le operazioni degli altri organismi d'investimento collettivo siano contenute nelle relazioni semestrali e annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle transazioni compiute nel periodo di riferimento;
 - l'organismo d'investimento collettivo in titoli o gli altri organismi d'investimento collettivo le cui quote devono essere acquistate

non siano autorizzati, conformemente al regolamento o allo statuto del Fondo, a investire più del 10% delle proprie attività in quote di altri organismi d'investimento collettivo in titoli o in altri organismi d'investimento collettivo.

- f) Il Fondo può investire il proprio patrimonio in depositi a vista o depositi fiduciari rimborsabili di istituti di credito con una durata massima di dodici mesi, a condizione che il relativo istituto di credito abbia la propria sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea o, nel caso la sede legale dell'istituto di credito sia in uno stato non membro dell'Unione Europea, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.
- g) Il Fondo può investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi strumenti equivalenti che danno luogo a un regolamento in contanti, negoziati su uno dei mercati menzionati alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati, non quotati in borsa ("derivati OTC"), a condizione che:
- i valori di riferimento siano strumenti conformi al presente paragrafo o indici finanziari, tassi di interesse, corsi dei cambi o valute previsti dalla politica d'investimento;
 - la controparte delle transazioni con derivati OTC sia un istituto soggetto a controllo prudenziale e appartenga alle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier; e
 - che i derivati OTC siano quotidianamente soggetti a una valutazione affidabile e verificabile e che possano essere venduti, liquidati o compensati in qualsiasi momento per iniziativa del Fondo con un'operazione di segno opposto al corretto valore corrente.
- h) Il Fondo può investire il proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato e che vengono normalmente negoziati sul mercato monetario, che siano liquidi e abbiano un valore determinabile accuratamente in qualunque momento, a condizione che le emissioni o l'emittente stessi di tali strumenti siano soggetti alla normativa relativa alla protezione dei depositi e degli investitori e a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da enti statali, regionali o locali oppure dalla banca centrale di uno stato membro dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca d'Investimento Europea, da uno stato non membro dell'Unione Europea oppure, nel caso di stati federali, da uno stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui partecipa almeno uno stato membro dell'Unione Europea; oppure
 - emessi da una società i cui titoli siano negoziati in uno dei mercati regolamentati citati alle sottostanti lettere a), b) e c); oppure
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza riconosciuta equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria, o da un istituto soggetto a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier almeno severe quanto quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e rispettoso di tali norme; oppure

- emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, a condizione che gli investimenti in questi strumenti vengano effettuati nel rispetto delle norme per la protezione degli investitori, equivalenti alle norme riportate qui al primo, secondo o terzo comma, e a condizione che gli emittenti siano società con un capitale proprio di almeno dieci milioni di euro, che redigano e pubblichino il proprio bilancio ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE, o siano soggetti di diritto che finanziano un gruppo di società composto da una o più aziende quotate in borsa, o soggetti di diritto la cui attività sia orientata a piazzare sul mercato passività sotto forma di titoli, a condizione che dispongano di linee di credito a garanzia di solvibilità.
- i) In deroga al principio di ripartizione del rischio, il Fondo può investire anche tutto il proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o dai suoi enti territoriali, da uno stato non membro dell'Unione Europea o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea, a condizione che il Fondo detenga titoli di almeno sei differenti emissioni e i titoli di una stessa emissione non costituiscano più del 30% del patrimonio del Fondo.
- j) Il Fondo non è autorizzato a investire il proprio patrimonio in metalli preziosi o in certificati su metalli preziosi.

B. Limiti degli investimenti

- a) Il Fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
- b) Il Fondo non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi del medesimo organismo.
- c) Nel caso la controparte delle transazioni con derivati OTC sia un istituto di credito ai sensi del paragrafo A. lettera f), il rischio di perdita di tali transazioni non deve superare il 10% del patrimonio netto del Fondo. In casi diversi, il limite massimo è del 5% del patrimonio netto del Fondo.
- d) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui il Fondo investe più del 5% del proprio patrimonio netto non deve superare il 40% del patrimonio netto del Fondo. Questo limite non viene applicato per i depositi e le transazioni con derivati OTC concluse con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.
In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo B. lettere a), b) e c), il Fondo è autorizzato a investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in un medesimo organismo, combinando:
 - titoli o strumenti monetari emessi da tale organismo e/o
 - depositi presso lo stesso organismo e/o
 - derivati OTC acquistati dallo stesso investitore.
- e) Il limite del 10% di cui al paragrafo B. lettera a) viene elevato al 35% e decade qualora i titoli o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti dai seguenti emittenti:
 - stati membri dell'Unione Europea o loro enti territoriali, oppure

- stati non membri dell'Unione Europea, oppure
 - organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno stato membro dell'Unione Europea.
- f) Il limite del 10% di cui al paragrafo B. lettera a) viene elevato al 25% e il limite di cui al paragrafo B. lettera d) decade a condizione che:
- i titoli obbligazionari siano emessi da un istituto di credito che abbia sede in uno stato membro dell'Unione europea, che sia soggetto a uno specifico controllo pubblico ai sensi di legge volto alla tutela dei titolari di detti titoli obbligazionari e
 - che il controvalore di detti titoli venga investito ai sensi di legge in attività fruttifere di un rendimento tale da coprire le passività derivanti da tali titoli entro la scadenza degli stessi e
 - che in caso di inadempienza dell'emittente, le predette attività vengano utilizzate in via prioritaria per il pagamento di capitale e interessi.
- Qualora il Fondo investa più del 5% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari di un medesimo emittente, il valore complessivo dell'investimento non deve superare l'80% del patrimonio netto del Fondo.
- g) I limiti di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f) non sono cumulativi. Di conseguenza gli investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo organismo, in depositi presso lo stesso oppure in suoi derivati non devono mai eccedere il 35% del patrimonio netto del Fondo.
- Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società. Ai fini del presente articolo e del calcolo dei limiti degli investimenti qui indicati, le società appartenenti a uno stesso gruppo economico in considerazione della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della direttiva UE 83/349/CEE o delle norme internazionali sul bilancio, sono da considerare un emittente unico.
- h) Il Fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo A.
- i) Il Fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in quote di organismi d'investimento collettivo in titoli e/o organismi d'investimento collettivo diversi da quelli di cui al paragrafo A. lettera e).
- Nel caso di investimenti in quote di organismi d'investimento collettivo in titoli e/o altri organismi d'investimento collettivo diversi, i limiti d'investimento per il relativo organismo d'investimento collettivo in titoli e/o altro organismo d'investimento collettivo di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f) non si applicano.
- j) Qualora l'ammissione a uno dei mercati di cui al paragrafo A. lettere a), b) e c) non avvenga entro un anno dall'emissione, questi strumenti verranno considerati come titoli e strumenti del mercato monetario non quotati e dovranno essere considerati nel calcolo del limite d'investimento ivi indicato.
- k) Il Fondo non può acquistare più del:
- 10% di azioni senza diritto di voto di un medesimo emittente;
 - 10% di titoli obbligazionari di un medesimo emittente;

- 25% di quote di un medesimo fondo;
- 10% di strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.

I limiti d'investimento di cui al secondo, terzo e quarto comma non saranno applicati se, al momento dell'acquisizione, non sarà possibile determinare il volume complessivo dei titoli obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario nonché il numero delle quote emesse.

- l) I limiti d'investimento di cui alla lettera k) non si applicano in caso di:
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o dai relativi enti territoriali pubblici;
 - titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato non membro dell'Unione Europea;
 - titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno stato membro dell'Unione Europea;
 - azioni detenute dal Fondo in titoli sul capitale di una società con sede in uno stato non membro dell'Unione Europea, la quale investe gran parte del proprio capitale in titoli di emittenti dello stesso stato, se questo tipo di partecipazione rappresenta per il Fondo l'unica possibilità prevista dalla legislazione di detto stato per investimenti in titoli di emittenti dello stato stesso. Tale eccezione può essere applicata unicamente a condizione che la politica d'investimento della società in oggetto di detto stato non membro dell'Unione Europea rispetti i limiti di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e), f) e g), i) nonché k). In caso di non rispetto di questo limite, viene applicato l'articolo 49 della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo;
 - azioni detenute da una o più società d'investimento sul capitale di società affiliate, la cui attività nel relativo stato di appartenenza consiste esclusivamente in servizi di gestione, consulenza o vendita per conto di detta/dette società d'investimento nell'ambito del rimborso di quote su richiesta dei detentori di quote.
- m) Fermi restando i limiti d'investimento di cui al paragrafo B. lettere k) e l), quando l'obiettivo della politica d'investimento è riprodurre un determinato indice, i massimali per investimenti in azioni e/o titoli di credito di un medesimo emittente di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f) è del 20%. Premessa necessaria è che:
- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
 - l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
 - l'indice sia pubblicizzato in modo adeguato.
- Il limite qui definito è del 35%, a condizione che sia giustificato da straordinarie condizioni di mercato, in particolare su mercati regolamentati in cui hanno posizioni fortemente dominanti determinati titoli o strumenti del mercato monetario. Un investimento con questi massimali è possibile solo nel caso di emittenti unici.
- n) Il rischio generale connesso ai derivati non deve superare il valore totale netto del Fondo. Nella valutazione del rischio vengono presi in considerazione il prezzo di mercato dei valori di riferimento,

il rischio di perdita della controparte, le future fluttuazioni del mercato e il tempo di liquidazione delle posizioni.

Nell'ambito della propria strategia d'investimento il Fondo può investire il proprio patrimonio in derivati rispettando i limiti di cui al paragrafo B. lettera g), a condizione che il rischio generale dei valori di riferimento non ecceda i limiti d'investimento di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f).

Nel caso il Fondo investa il proprio patrimonio in derivati indicizzati, tali investimenti non sono sottoposti ai limiti d'investimento di cui al paragrafo B. lettere a), b), c), d), e) e f).

Se viene acquistato un derivato in titoli o strumenti del mercato monetario, questo deve essere considerato ai fini del rispetto dei limiti d'investimento.

- o) Il Fondo può investire fino al 49% del proprio patrimonio in mezzi liquidi. Sono previsti casi eccezionali per i quali il Fondo è autorizzato a detenere più del 49% del proprio patrimonio in mezzi liquidi, ma solo a condizione che ciò sia nell'interesse dei detentori di quote.

C. Eccezione ai limiti degli investimenti

- a) Il Fondo non è tenuto a rispettare i limiti d'investimento nell'ambito dell'esercizio del diritto di opzione per titoli o strumenti del mercato monetario facenti parte del patrimonio del Fondo.
- b) Il Fondo può derogare i limiti d'investimento definiti nel rispetto dei principi di ripartizione del rischio per un periodo di sei mesi dall'autorizzazione.

D. Assunzione di prestiti

Il Fondo non può assumere prestiti né tramite la società di gestione né tramite il depositario. Il Fondo può tuttavia acquistare valuta estera tramite prestiti back-to-back.

In deroga al precedente paragrafo, il Fondo può assumere prestiti pari a un massimo del 10% del proprio patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti per brevi periodi. Né la società di gestione né il depositario possono concedere credito né prestare garanzie a favore di terzi per conto del Fondo.

Ciò non si contrappone all'acquisto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente liberati.

E. Vendite scoperte

Né la società di gestione né gli uffici di deposito che operano per conto del Fondo d'investimento sono autorizzati a effettuare vendite scoperte di titoli, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al paragrafo A. lettere e), g) e h).

F. Oneri

Il patrimonio del Fondo potrà essere dato in pegno, costituito in garanzia, ceduto o in altro modo gravato di pesi solo se richiesto da una borsa valori o un mercato regolamentato o in virtù di condizioni o adempimenti contrattuali o di altro genere.

G. Operazioni di prestito in titoli e operazioni di pronti contro termine

- a) Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli tramite un sistema standardizzato specializzato in questo tipo di operazioni,

senza comunque superare il 50% dei titoli nel Fondo e per un massimo di 30 giorni. Tale sistema deve essere organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o da una primaria istituzione finanziaria specializzata in queste operazioni.

Le operazioni di prestito titoli possono eccedere il 50% del volume dei titoli o i 30 giorni di durata solo se il Fondo ha diritto in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto e alla restituzione dei titoli prestati.

A fronte delle operazioni di prestito, il Fondo deve ricevere una garanzia il cui valore alla stipula del contratto deve essere almeno pari al valore totale dei titoli prestati. Detta garanzia deve essere prestata sotto forma di attività liquide e/o di titoli emessi o garantiti da uno stato membro dell'OCSE, o dai suoi enti territoriali o da organismi internazionali e deve essere vincolata a favore del Fondo fino alla scadenza del contratto di prestito.

- b) Il Fondo può saltuariamente acquistare o vendere titoli sotto forma di operazioni di pronti contro termine. In questi casi il contraente deve essere una primaria istituzione specializzata in queste operazioni. Il Fondo non può vendere titoli oggetto di un contratto ancora in corso. Il livello di esposizione verso operazioni di pronti contro termine viene sempre mantenuto tale da consentire al Fondo di adempiere in ogni momento ai propri impegni di rimborso.

Art. 5 - Calcolo del valore delle quote

1. Il valore di una quota è espresso nella valuta di riferimento del Fondo ("valuta del Fondo") e, se non diversamente definito nella sezione specifica, viene calcolato tutti i giorni di apertura delle banche a Francoforte sul Meno ("giorno di valutazione").

Il valore viene calcolato dividendo il patrimonio netto del Fondo per il numero delle quote del Fondo in circolazione il giorno di valutazione. Il patrimonio netto del Fondo viene calcolato secondo i criteri seguenti:

- a) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario quotati in una borsa valori vengono valutati all'ultimo corso pagato disponibile;
- b) il valore dei titoli e degli strumenti del mercato monetario non quotati in una borsa valori ma negoziati in un altro mercato organizzato si basa su un prezzo che non sia né inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera al momento della valutazione e che la società di gestione ritiene sia il giusto prezzo di mercato;
- c) qualora i corsi non siano rappresentativi del valore di mercato o nel caso di titoli o di strumenti del mercato monetario che non rientrino nelle precedenti lettere a) e b), il valore viene stimato, come per tutte le altre attività, al valore corrente determinato dalla società di gestione in buona fede e secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti e controllabili dalla società di revisione;
- d) il valore della disponibilità di cassa è pari al relativo valore nominale maggiorato degli interessi;
- e) i depositi a termine possono essere valutati al tasso di rendimento se, tra società di gestione e depositaria, è stato stipulato un contratto che prevede la possibilità di scioglimento in qualsiasi

momento dei depositi e se il tasso di rendimento corrisponde al valore di realizzo;

f) le attività non denominate nella valuta di riferimento del Fondo vengono convertite nella valuta di riferimento all'ultimo cambio medio.

2. Per il Fondo viene tenuto un conto a compensazione degli utili.

3. In caso di consistenti richieste di rimborso che non possono essere soddisfatte con i mezzi liquidi e i limiti di credito ammessi per il Fondo, la società di gestione può determinare il valore della quota in base ai corsi del giorno di valutazione in cui essa effettua le operazioni di vendita necessarie per il Fondo; lo stesso dicasi nel caso di richieste di sottoscrizioni presentate contestualmente.

Art. 6 - Sospensione del calcolo del valore della quota

La società di gestione può sospendere temporaneamente il calcolo del valore della quota in presenza di circostanze che rendono tale sospensione necessaria oppure quando tale sospensione appare giustificata nell'interesse dei detentori di quote, in particolare:

- per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei titoli o degli strumenti del mercato monetario del Fondo si trovi chiuso (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa valori o mercato regolamentato sono soggetti a restrizioni o sospesi;
- in situazioni di necessità, quando la società di gestione non può disporre di investimenti o non è in grado di trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto e vendita oppure è impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore della quota.

Gli investitori che hanno chiesto il rimborso delle quote verranno informati immediatamente della sospensione del calcolo del valore della quota e del termine di tale sospensione. Agli investitori viene riconosciuto il prezzo di rimborso attuale al momento del termine della sospensione.

La sospensione del calcolo del valore delle quote viene pubblicata in un quotidiano lussemburghese.

(..Omissis..)

Regolamento di gestione Sezione specifica

(..Omissis..)

Art. 19 - Politica d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un aumento di valore in presenza di incrementi dei corsi sui mercati azionari e obbligazionari internazionali.

Il Fondo investirà prevalentemente in obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili e titoli di godimento.

In conformità ai limiti d'investimento, il Fondo può impiegare tecniche derivative, come ad esempio operazioni con index-swap negoziati con i contraenti alle condizioni normalmente applicate sul mercato, al fine di parametrare l'aumento di valore del Fondo a un indice creato e calcolato dalla Deutsche Bank ("indice DWS FlexPension I" / "indice"). A tale riguardo, il Fondo e il relativo contraente concorderanno sulla base di un'analisi economica lo scambio parziale o totale dell'aumento di valore o dei rendimenti di obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili e/o titoli di godimento rispetto ai rendimenti dell'indice. L'indice riflette l'andamento dei mercati azionari.

L'indice sottostante segue una strategia di garanzia di valore dinamica, in considerazione della quale, a seconda dell'andamento del mercato, viene costantemente ricomposto con quote diverse di fondi azionari, obbligazionari e monetari aperti al pubblico e di investimenti diretti in titoli obbligazionari e del mercato monetario. Si cerca in tal modo di assicurare un valore minimo e al tempo stesso di partecipare al meglio agli aumenti dei corsi dei fondi azionari aperti al pubblico. Obiettivo di tale strategia è dare la possibilità all'investitore di partecipare alla crescita dei mercati, limitando allo stesso tempo i rischi di perdita in caso di mercati in caduta. Per garantire il valore minimo dell'indice e realizzare al tempo stesso plusvalenze, viene di volta in volta modificata la composizione dell'indice con quote di fondi azionari, obbligazionari e monetari aperti al pubblico e di investimenti diretti in titoli obbligazionari e del mercato monetario diversi a seconda della situazione del mercato. In caso di corsi in crescita, viene generalmente aumentata la quota nell'indice dei fondi azionari aperti al pubblico e ridotta quella dei fondi obbligazionari e monetari aperti al pubblico ovvero degli investimenti diretti in titoli obbligazionari e del mercato monetario. Nelle fasi di mercati al ribasso viene invece ridotta la quota dei fondi azionari aperti al pubblico e aumentata quella dei fondi obbligazionari e monetari aperti al pubblico ovvero degli investimenti diretti in titoli obbligazionari e del mercato monetario. La composizione dell'indice verrà pubblicata nel rendiconto e potrà essere richiesta presso la sede della società di gestione.

Il Fondo utilizza un preciso sistema basato sulle soglie di performance (lock-in) del massimo valore d'inventario netto del Fondo registrato in un giorno di determinazione della garanzia. Il sistema basato sulle soglie di performance (lock-in) e il suo effetto sul valore garantito sono meglio descritti nell'articolo 20.

Art. 20 - Garanzia

La società di gestione si impegna a pagare agli investitori del Fondo il valore d'inventario netto alla scadenza prevista. La società di gestione garantisce che alla scadenza il valore delle quote del Fondo più eventuali dividendi ("valore garantito") non sarà inferiore al massimo valore d'inventario netto mai registrato in un giorno di determinazione della garanzia. Nel caso in cui alla scadenza il valore garantito non sia stato raggiunto, la società di gestione verserà nel patrimonio del Fondo mezzi propri a saldo della differenza.

Il valore garantito viene aggiornato mensilmente.

Il valore d'inventario netto mensile, necessario per la determinazione della garanzia, viene determinato il primo mercoledì di ogni mese ("giorno di determinazione della garanzia"). Inoltre, il 6° giorno di valutazione prima di fine dicembre di ogni anno viene effettuata una determinazione supplementare del livello garantito ("giorno di determinazione della garanzia"). Nel caso in cui il primo mercoledì di un mese o il 6° giorno di valutazione prima di fine dicembre non sia un giorno di valutazione, la determinazione della garanzia viene effettuata sulla base del valore d'inventario netto del primo giorno di valutazione successivo utile.

Il nuovo valore garantito corrisponde in tal caso al massimo valore d'inventario netto mensile registrato in un giorno di determinazione della garanzia, a condizione che questo sia superiore al precedente valore garantito. In tal modo, il livello garantito riconosciuto alla scadenza del Fondo aumenta costantemente in virtù dei massimi valori d'inventario netti registrati in tali giorni di determinazione. Inoltre, grazie al raggiungimento di una successiva soglia di performance (lock-in), è possibile ottenere un livello garantito sempre diverso a cui partecipano tutti i detentori di quote; questo garantisce parità di trattamento per tutti i detentori di quote e la loro partecipazione alla scadenza al massimo livello garantito raggiunto.

Nel caso in cui il valore d'inventario netto sia sempre inferiore o pari a 100 euro, e questo non permetta il raggiungimento di una soglia di performance (lock-in) che giustifichi un aggiornamento, alla scadenza verranno garantiti 100 euro.

Obiettivo della politica d'investimento del Fondo non è il mantenimento dell'ultima soglia di performance (lock-in) raggiunta nel corso della durata del Fondo. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che la garanzia di valore si riferisce unicamente al termine di scadenza definito. Teoricamente, il valore d'inventario netto può pertanto rimanere al di sotto del livello di valore di garanzia di volta in volta raggiunto fino al termine di scadenza.

Qualora le modifiche fiscali relative al periodo di garanzia influiscano in modo negativo sull'andamento di valore del Fondo, la garanzia viene conseguentemente ridotta, in considerazione anche del mancato reinvestimento pro quota in riferimento alla durata e alle condizioni di mercato.

Maggiori ragguagli circa la garanzia possono essere richiesti presso la società di gestione, il gestore del fondo, la depositaria e tutti gli uffici di distribuzione. I termini della garanzia, le soglie di performance (lock-in) e i livelli garantiti aggiornati vengono pubblicati nelle relazioni annuali.

Art. 21 - Valuta di riferimento, prezzo di emissione e di rimborso, emissione e rimborso di quote, valorizzazione quote

1. La valuta di riferimento del Fondo è l'euro.
2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota. Tale prezzo è pagabile immediatamente dopo il giorno di valutazione di riferimento. Il prezzo di emissione può aumentare a causa di eventuali commissioni o altri oneri previsti nei paesi di collocamento delle quote.
3. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota. Il prezzo di rimborso può ridursi a causa di eventuali commissioni o altri oneri previsti nei paesi di collocamento delle quote. Se al momento della scadenza il valore d'inventario netto pro quota risulta inferiore all'importo garantito, il prezzo di rimborso corrisponderà all'importo garantito.
4. Le quote del Fondo vengono emesse il primo mercoledì di ogni mese e il 6° giorno di valutazione prima di fine dicembre al valore d'inventario calcolato quel determinato giorno.
5. Le quote del Fondo vengono rimborsate tutti i lunedì di apertura delle banche ordinarie a Francoforte sul Meno al valore d'inventario netto calcolato nel relativo giorno.
6. La determinazione del prezzo delle tecniche derivate che il Fondo utilizza avverrà secondo i criteri consueti e condivisi dai revisori dei conti e sarà sottoposta ad una verifica sistematica. I criteri per la determinazione di tali prezzi rimarranno invariati per la durata del singolo strumento derivato.

Art. 22 - Spese

La società di gestione percepisce dal Fondo una somma forfetaria pari a un massimo del 2,10% annuo del patrimonio netto del Fondo in base al valore d'inventario netto calcolato il giorno di valutazione.

Con tale commissione vengono pagati in particolare la società di gestione, il gestore del fondo, la distribuzione e la depositaria. La somma forfetaria viene normalmente prelevata dal Fondo alla fine di ogni mese. Oltre alla somma forfetaria, possono essere addebitati al Fondo i seguenti costi:

- tutte le imposte che gravano sulle attività del Fondo e sul Fondo stesso (in modo particolare la *taxe d'abonnement*), oltre alle eventuali imposte derivanti dalle spese di gestione e di custodia;
- costi derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali;
- costi collegati all'indice (come ad esempio spese correnti e spese assicurate). Il livello dell'indice viene quindi ridotto in considerazione di tali spese. La detrazione di tali spese riduce l'aumento di valore dell'indice e insieme il valore d'inventario netto pro quota;
- spese straordinarie (ad esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del Fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta al Consiglio di Amministrazione; tali spese devono essere dettagliate nella relazione annuale.

Di conseguenza, la società di gestione può ricevere fino al 50% dei proventi derivanti dalla realizzazione di operazioni di prestito in titoli effettuate per conto del patrimonio del Fondo sotto forma di premio forfetario in ragione

dei costi sostenuti per la preparazione e la realizzazione di tali operazioni di prestito in titoli.

(..Omissis..)

Art. 23 - Durata del Fondo

La durata del Fondo è limitata al 30 giugno 2014, giorno in cui verrà liquidato.

(..Omissis..)

Il regolamento integrale del Fondo DWS FlexPension I è disponibile in visione presso la sede di DWS Vita S.p.A.

Allegato A

Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a DWS Vita S.p.A.

Il presente allegato costituisce parte integrante delle condizioni contrattuali di F&F Multi Plan.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili i fac-simile di domanda sul sito www.finanzaefuturo.it, presso la rete dei promotori finanziari di Finanza & Futuro Banca S.p.A. e presso DWS Vita S.p.A. - Servizio Clienti. L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata alla Compagnia è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

A) Recesso dal contratto

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario;
- originale di polizza, ed eventuali appendici, o dichiarazione di smarrimento.

B) Scadenza del contratto e richiesta della prestazione in forma di capitale

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario. Dopo la data di scadenza del contratto la richiesta di liquidazione può essere sottoscritta dal beneficiario per il caso di vita;
- originale di polizza, ed eventuali appendici, o dichiarazione di smarrimento;
- copia di documento di identità dell'assicurato;
- certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del promotore finanziario);
- dati anagrafici del beneficiario per il caso di vita;
- lettera informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) del beneficiario per il caso di vita (fornita dal promotore finanziario).

C) Scadenza del contratto e richiesta della prestazione in una delle forme di rendita previste dalle condizioni contrattuali

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sotto-

scritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario, con l'indicazione della rateazione della rendita;

- copia di documento di identità dell'assicurato;
- certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del promotore finanziario).

Per la rendita annua rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino al decesso dell'assicurato, andrà indicato nella richiesta anche il numero di anni (5 o 10) di rendita certa e andrà designato il beneficiario in caso di decesso dell'assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa.

Per la rendita annua rivalutabile reversibile, pagabile all'assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'assicurato, andrà prodotta e inviata anche la seguente documentazione:

- copia di documento di identità della persona designata;
- certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del promotore finanziario);
- dati anagrafici della persona designata;
- lettera informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata (fornita dal promotore finanziario).

D) Riscatto totale

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario;
- originale di polizza, ed eventuali appendici, o dichiarazione di smarrimento;
- copia di documento di identità dell'assicurato.

E) Riscatto parziale

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario.

F) Decesso dell'assicurato

- originale della richiesta di liquidazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. firmata dall'avente diritto (dai beneficiari o, se esistenti, dal vincolatario e/o creditore pignoratizio), mediante la quale si comunica alla Compagnia l'avvenuto decesso dell'assicurato e la relativa data;
- certificato di morte dell'assicurato rilasciato dalle competenti autorità;
- originale della polizza, ed eventuali appendici, o dichiarazione di

smarrimento;

- atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Cancelliere del Tribunale o ad un Notaio, previo giuramento di testimoni, dove è indicato, semprechè l'assicurato non risulti persona diversa dal contraente, se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, quali siano eventualmente i beneficiari, la loro età e capacità di agire. In caso di esistenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido. Qualora non esista testamento, nell'atto di notorietà andranno specificati gli eredi legittimi, indicandone le generalità, l'età e la capacità di agire;
- in caso di testamento valido, copia conforme all'originale completata dal relativo verbale di pubblicazione redatto da un Notaio;
- in caso di beneficiari minori di età, interdetti o inabilitati, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante con espresso esonero per DWS Vita da ogni responsabilità in ordine di pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
- lettera informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) dei beneficiari o aventi diritto (fornita dal promotore finanziario).



F&F Multi Plan

Proposta di assicurazione sulla vita

n.

Luogo e data

Contraente

CODICE CLIENTE		CAT.	TITOLO	CODICE FISCALE / PARTITA IVA		SESSO	ST. CIV.
COGNOME / DENOMINAZIONE SOCIALE				NOME			
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA		PROV.			
TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	LUOGO DEL RILASCIO		DATA DEL RILASCIO			
TIPO VIA	INDIRIZZO DI RESIDENZA			NUMERO CIVICO			
COMUNE				LOCALITÀ			
C.A.P.	PROV.	STATO	CITTADINANZA	PREFISSO	TELEFONO		

Domicilio del rapporto se diverso da indirizzo di residenza

Il contraente chiede che il documento di polizza e tutta la corrispondenza/documentazione siano inviati al seguente recapito:

PRESSO							
TIPO VIA	INDIRIZZO				NUMERO CIVICO		
COMUNE				LOCALITÀ			
C.A.P.	PROV.	STATO					

È VIETATO FISSARE IL DOMICILIO DI RAPPORTO PRESSO IL PROMOTORE FINANZIARIO.

Firma del contraente

Assicurando

SULLA MIA VITA VITA DEL SIGNOR:

CODICE CLIENTE		CAT.	TITOLO	CODICE FISCALE		SESSO	ST. CIV.
COGNOME				NOME			
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA		PROV.			
TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	LUOGO DEL RILASCIO		DATA DEL RILASCIO			
TIPO VIA	INDIRIZZO DI RESIDENZA			NUMERO CIVICO			
COMUNE				LOCALITÀ			
C.A.P.	PROV.	STATO	CITTADINANZA				

Spazio riservato al promotore finanziario o all'incaricato di sede, per identificazione e regolarità dell'operazione

RETE	CODICE	Cognome e nome del promotore finanziario o dell'incaricato di sede	Firma del promotore finanziario o dell'incaricato di sede
------	--------	--	---

Soggetto collocatore
Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano
Tel. 02.6299.1
Fax 02.6299.4610
www.finanzaefuturo.it

Compagnia di assicurazione
DWS Vita S.p.A.
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano
Tel. 02.6299.1
Fax 02.6299.4610